Che cos’è la Sezione speciale imprese artigiane

La Sezione speciale imprese artigiane è la sezione speciale nella quale sono iscritte le imprese che esercitano un’attività artigiana e possiedono i requisiti stabiliti dalla normativa di settore. L’iscrizione attribuisce formalmente all’impresa la qualifica artigiana e comporta la sua annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’iscrizione è obbligatoria per le imprese artigiane con sede nel territorio provinciale, ad eccezione delle s.r.l pluripersonali, per le quali è facoltativa.

La materia è regolata dalla legge quadro nazionale sull’artigianato e, per gli aspetti di competenza territoriale, dalla Legge regionale Toscana 22 ottobre 2008, n. 53, e successive modificazioni.

Chi è l’imprenditore artigiano

È imprenditore artigiano **colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare** un’attività finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi. L’imprenditore assume la piena responsabilità dell’impresa, sostenendo gli oneri e i rischi connessi alla sua direzione e gestione.

Un requisito essenziale è lo **svolgimento, in misura prevalente, del proprio lavoro nel processo produttivo**, anche attraverso attività manuali. La qualifica artigiana dipende, pertanto, non soltanto dalla tipologia di attività esercitata, ma anche dal **coinvolgimento diretto e prevalente dell’imprenditore** nell’organizzazione e nell’esecuzione del lavoro.

Impresa artigiana: caratteristiche, attività ammesse e attività escluse

È artigiana l’impresa esercitata da un imprenditore artigiano che svolge prevalentemente attività di produzione o trasformazione di beni, anche semilavorati, oppure di prestazione di servizi, nel rispetto dei requisiti e dei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa regionale (art. 6 della L. Regione Toscana 53/2008).

L’impresa deve essere organizzata e gestita attraverso il lavoro personale e professionale dell’imprenditore, al quale può aggiungersi quello dei familiari individuati dall’articolo 230-bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti. In ogni caso, **il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa deve avere una funzione preminente rispetto al capitale impiegato**.

In via generale, **non sono considerate artigiane** le attività agricole, commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e ausiliarie, nonché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tali attività sono ammesse soltanto se hanno carattere secondario e sono funzionalmente collegate all'attività artigiana principale.

Le imprese artigiane del settore alimentare possono vendere i prodotti di propria produzione anche per il consumo immediato nei locali aziendali, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e delle ulteriori prescrizioni applicabili, purché non venga effettuato il servizio assistito di somministrazione.

Effetti dell'iscrizione

L'**annotazione nell'apposita sezione del Registro delle imprese ha natura costitutiva**, attribuisce formalmente la qualifica artigiana e rappresenta anche, nei casi previsti dalla normativa, un requisito necessario per usufruire delle **agevolazioni e dei benefici fiscali** destinati alle imprese del settore.

L'iscrizione nella Sezione speciale delle imprese artigiane comporta inoltre i **conseguenti adempimenti previdenziali** presso la Gestione artigiani dell'INPS per il titolare, i soci che partecipano all'attività e gli eventuali collaboratori familiari.

Contatti

Registro delle imprese, REA, artigianato

Email

registro.imprese@fi.camcom.it

Note

Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi

Ultima modifica

Ven, 09/10/2026 - 16:55

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia